

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 60/2021, ad iniziativa dei consiglieri Bilò, Ciccio, Latini, Biondi, Ausili, Cancellieri, Rossi, Baiocchi, Serfilippi, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)», nel testo approvato dalla I Commissione in data 19 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.218 del 20 luglio 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 24 luglio 2021 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.222 del 21 luglio 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Roberto Ascani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 23 luglio 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 luglio 2021;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Si suggerisce di destinare almeno il 50% delle risorse previste annualmente alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge, poiché si ritiene fondamentale sostenere in maniera congrua l'evento più importante che fa riconoscere la Fisarmonica nel mondo.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta è lodevole in quanto migliora la legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica).

Nello specifico:

- estende il territorio di riferimento, oltre a Castelfidardo, anche ai Comuni che hanno costituito negli anni e tutt'ora sono un vero e proprio distretto nella produzione dello strumento o dei suoi componenti;
- limita a questi territori la destinazione degli incentivi alle attività di supporto;
- aumenta i fondi destinati alla promozione e tutela di questo prodotto con uno stanziamento maggiore rispetto agli anni precedenti e che auspichiamo possa essere la base di partenza anche per le annualità future;
- istituisce la giornata della Fisarmonica quale ulteriore evento che contribuirà a promuovere lo strumento.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 60/2021, ad iniziativa dei consiglieri Bilò, Ciccioli, Latini, Biondi, Ausili, Cancellieri, Rossi, Baiocchi, Serfilippi, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)», nel testo approvato dalla I Commissione in data 19 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.118 del 20 luglio 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 24 luglio 2021 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.122 del 21 luglio 2021);

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Alleruzzo e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 23 luglio 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 luglio 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

SCHEMA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 60/2021 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 - Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento legislativo appare compatibile con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>In particolare è in linea con quanto previsto dalla Convenzione UNESCO del 23 novembre 1972, ai sensi della quale i Paesi aderenti si impegnano alla conservazione e valorizzazione del patrimonio mondiale culturale.</p> <p>Quanto all'ordinamento europeo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari dell'UE, come specificato nel Trattato, art. 3, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». - nell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea, nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri evidenziando il retaggio culturale comune.
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta appare rientrare nelle materie di competenza residuale della Regione (formazione professionale, artigianato, incentivi alle imprese, turismo) e concorrente (promozione delle attività culturali) previste dall'articolo 117; appare inoltre compatibile con l'articolo 9 della Costituzione ai sensi del quale: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».</p> <p>La proposta inoltre è compatibile con il quadro normativo nazionale e, in particolare, con i principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'articolo 4 (Sviluppo economico e rapporti sociali), comma 2, ai sensi del quale: «La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione».

	<p>- l'articolo 5 (Salute, ambiente e cultura), comma 2 e 3, ai sensi del quale: "La Regione promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica".</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta normativa incide sulla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica) e se ne potrebbe valutare il coordinamento con le seguenti leggi regionali già vigenti: la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali); la legge regionale 30 ottobre 2008 n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale); la legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo); la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) e la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere un Testo Unico in materia di beni e attività culturali, ossia uno strumento di semplificazione normativa con cui procedere alla sistemazione organica della normativa vigente e riguardante la materia della valorizzazione dei beni culturali.</p> <p>In relazione alla prevista intenzione di creare una Rete Tematica dei luoghi legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica da valorizzare mediante un apposito itinerario turistico-culturale, si suggerisce altresì di prevedere all'interno del Piano Cultura una sezione dedicata agli itinerari turistico-culturali tematici della Regione, suddivisi per aree di appartenenza.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale volte a perseguire le medesime finalità.</p>

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 60/2021 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n.22 "Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica”, nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta del 19 luglio 2021
(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Sostituzione del titolo della l.r. 22/2016)

L’articolo modifica il titolo della legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 in “Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica”.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2016)

L’articolo introduce il riconoscimento e la valorizzazione del Comune di Castelfidardo quale città della fisarmonica nonché dei comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati quali luoghi legati alla storia e produzione dello strumento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016)

L’articolo modifica l’articolo 2 della l.r. 22/2016 ampliando la platea degli interventi che la Regione intende promuovere e sostenere declinandone le tipologie e le finalità perseguite.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 8. La ripartizione delle somme da destinare agli interventi previsti dalla legge è effettuata in sede di approvazione del programma annuale indicato all’articolo 5 della l.r. 22/2016 come modificato da questa legge.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 22/2016)

L'articolo istituisce la Giornata regionale della fisarmonica la cui celebrazione avrà cadenza annuale.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8. L'entità della somma da destinare all'attuazione di questo articolo è stabilita in sede di approvazione del programma annuale indicato all'articolo 5 della l.r. 22/2016 come modificato da questa legge.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2016)

L'articolo modifica la valenza riconosciuta al Premio internazionale della fisarmonica quale eccellenza regionale e amplia il margine temporale per il sostegno delle iniziative promozionali ad esso collegate.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2016)

L'articolo contiene le modifiche al programma annuale degli interventi e ne indica i contenuti e i tempi di approvazione.

L'articolo ha carattere procedurale e non comporta spese.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Norma transitoria)

L'articolo demanda alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adeguamento del Programma annuale degli interventi secondo le modalità indicate nella precedente disposizione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza, per l'annualità 2021, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento degli interventi indicati agli articoli 3 e 4 la cui copertura è individuata nello stanziamento iscritto nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali".

Tale variazione incrementa l'autorizzazione, per l'annualità 2021, della l.r. 22/2016 approvata nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023).

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari.

P.d.L. n. 60/2021 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n.22 "Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica"							COPERTURA						
MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	Anni successivi
5	2	CNI		50.000,00	Leggi di Bilancio	Leggi di Bilancio	1	5	2010510017	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	464.048,47	-50.000,00	Leggi di bilancio
				50.000,00								- 50.000,00	